



COMUNE DI OLBIA

Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia-Tempio

*Assessorato alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche
Sanitarie e Tutela degli Animali*

Settore Servizi alla Persona

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI



INDICE

- **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA**
 - Art. 1 - Competenze
 - Art. 2 - Tutela degli animali
- **TITOLO II - OGGETTO, DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI**
 - Art. 3- Oggetto del Regolamento
 - Art. 4 – Definizioni
 - Art. 5 - Ambito di applicazione
- **TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI**
 - Art. 6 - Detenzione di animali
 - Art. 7 - Maltrattamento di animali
 - Art. 8 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
 - Art. 9 - Smarrimento, rinvenimento
 - Art. 10 - Fuga, cattura.
 - Art. 11 - Uccisione di animali.
 - Art. 12 - Inumazione di animali.
- **TITOLO IV - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO, SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI**
 - Art. 13 - Divieto di qualsiasi forma di accattonaggio con animali di qualsiasi specie ed Età.
 - Art. 14 – Divieto di offrire animali in premio, vincita. Oppure omaggio.
 - Art. 15 - Esposizione di animali.
 - Art. 16 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali.
- **TITOLO V - CANI**
 - Art. 17 - Attività motorie e rapporti sociali.
 - Art. 18 - Microchip
 - Art. 19 - Mancata Custodia.
 - Art. 20 - Cani di quartiere: Censimento colonie feline.
 - VEDI REGOLAMENTO COMUNALE del 17.09.2010.**
 - Art. 21 - Raccolta deiezioni.
 - Art. 22 - Cani nello stesso luogo.
 - Art. 23 - Guinzaglio e museruola.

Art. 24 - Divieto di detenzione di cani alla catena.

Art. 25 - Accesso a giardini parchi e aree pubbliche, luoghi privati.

- **TITOLO VI - CAVALLI**

Art. 26 - Principi distintivi.

- **TITOLO VII – AVIFAUNA**

Art. 27 - Detenzione e tutela dell'avifauna.

Art. 28 - Dimensioni gabbie.

Art. 29 - Divieti.

- **TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI**

Art. 30 - Detenzione di specie animali acquatiche.

Art. 31 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

- **TITOLO IX - RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI**

Art. 32 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

- **TITOLO X - ANIMALI ESOTICI**

Art. 33 - Tutela degli animali esotici.

Art. 34 - Sinantropi

- **TITOLO XI. ANIMALI PER ZOOTECCIA**

Art. 35 - Allevamento

- **TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36 - Violazioni e Sanzioni.

Art. 37 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Art. 38 – Norma transitoria.

Allegato 1) sanzioni

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA

Art. 1 - Competenze.

1. Il Sindaco, autorità sanitaria comunale, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale vigilando, a mezzo degli organi competenti, anche sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici procedimenti applicativi.

3. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento dovranno essere espletate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e dalle altre forze di Polizia con il supporto del Servizio Veterinario ATS, con le Guardie Zoolofile Regionali convenzionate con il Comune di Olbia e con la collaborazione delle associazioni animaliste .

Art. 2 - Tutela degli animali.

1. Il Comune di Olbia: in base alla L. 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", alla legge regionale n. 21 del 18/05/1994 e ss.mm.ii. ed alle modifiche del Codice penale promulgate con la legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

2. opera, altresì, a diffondere e promuovere informazione ai cittadini per quanto riguarda le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti e le relative sanzioni penali e amministrative.

TITOLO II - OGGETTO, DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Art. 3 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo.

Art. 4 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie di animali da affezione di cui all'art. 1 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con Legge 04/11/2010 n. 201 a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà.

Art. 5 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Olbia.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Detenzione di animali.

1. Chi detiene un animale, a qualsiasi titolo, dovrà:

- a.** averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela;
- b.** farlo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta lo stato di salute lo renda necessario;
- c.** far eseguire le vaccinazioni contro le malattie infettive, relative alla specie, presenti nel territorio comunale.
- e.** accudirlo e alimentarlo, in base alla specie di appartenenza alla classe di età, al sesso e allo stato fisiologico.
- f.** assicurare la regolare dimora dell'animale stesso;

Art. 7 - Maltrattamento di animali.

Si ribadisce, che è vietato dalle normative nazionali:

- 1.** mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- 2.** tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- 3.** detenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo;
- 4.** tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- 5.** tenere animali in terreni fangosi o acquitrinosi o in spazi non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le loro caratteristiche etologiche, isolarli in locali bui non arieggiati (rimesse, cantine, box) oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all' interno dell'appartamento.
- 6.** separare cuccioli, di cani e gatti, dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. L'eventuale separazione deve avvenire in base alle norme in vigore, i soggetti che contravvengono a questa

disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

7. detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, animali esotici;

8. addestrare all'aggressività animali ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, percosse, costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli), che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie tale i soggetti che contravvengono a questa disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento;

9. utilizzare ed addestrare animali a scopo di scommesse e combattimenti;

10. colorare in qualsiasi modo gli animali, eccetto con sistemi di marcaggio temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali;

11. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei cofani posteriori delle autovetture modello berlina, senza luce ed adeguato ricambio d'aria;

12. tenere animali in veicoli in sosta, senza adeguato ricambio d'aria. Nelle autovetture l'apertura dei finestrini dovrà, pertanto, essere minimo di 6 cm. su ambedue i lati. Il veicolo contenente animali dovrà essere, comunque, parcheggiato in un luogo riparato dal sole. È altresì vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo, rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di maggio al mese di settembre incluso, di ogni anno; è inoltre vietato lasciare gli animali chiusi in automobile e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti;

13. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

14. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (auto, moto e bici). Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento;

15. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su sé stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento;

16. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete. Tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;

17. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine del trattamento;

18. procurare in qualunque modo menomazioni agli animali da compagnia per facilitarne la detenzione, come la resezione dei denti e degli artigli; tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia;

19. l'uso e la detenzione di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
20. utilizzare per i cani collari a strangolo, museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo che ne attesti la necessità. Il certificato in originale dovrà prevedere il periodo di utilizzo e dovrà sempre accompagnare l'animale;
21. detenere o collocare tagliole, lacci, reti, o trappole piazzate alla cattura di animali selvatici o domestici senza l'apposita autorizzazione.
22. utilizzare macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non ne consentano la respirazione esterna.
23. infierire sul corpo di un animale morto o ucciso in quanto anch'esso deve essere trattato con rispetto;

I detentori di animali esotici e selvatici, che sono detenuti in cattività, quando possibile, devono riprodurre possibilmente le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi dove queste specie si trovano in natura per evitare stress psico-fisico, e non devono condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 8 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. È consentito l'accesso degli animali d'affezione (domestici) su tutti i mezzi di trasporto pubblico, che operano nel Comune di Olbia, secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica con esplicita e contingente motivazione.
2. L'animale dovrà, in ogni caso, essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà posizionarsi ove il conducente lo ritenga più opportuno, ed avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, sono sempre ammessi al trasporto.
5. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento

Art. 9 - Smarrimento, rinvenimento.

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore dovrà tempestivamente denunciarne la scomparsa entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio Veterinario dell'A.T.S..

2. Chiunque rinvenga animali vaganti è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale che provvederà ad attivare il competente servizio di prelievo della A.T.S..

3. Chiunque rinvenga animali feriti, sia domestici che selvatici, è tenuto a comunicare il loro rinvenimento alla Polizia Municipale la quale provvederà ad attivare gli organi competenti.

4. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto è possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso salvaguardando la propria incolumità. In caso di incidente stradale la richiesta di soccorso deve essere attivato dalla persona interessata al sinistro dell'animale investito.

Art. 10 - Fuga, cattura.

1. La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata alla Polizia Municipale o le Forze dell'Ordine che daranno comunicazione al competente servizio veterinario ATS.

Art. 11 - Uccisione di animali.

1. La soppressione degli animali d'affezione di proprietà, è consentita esclusivamente nei casi di grave malattia, di incurabilità, ed effettuata da un veterinario con metodi eutanasi. Il proprietario dovrà trasmettere il certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda Tutela della Salute, specificando le cause che hanno portato all'eutanasia dell'animale.

Art. 12 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati è consentito, ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, in terreni privati, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali.

Titolo IV - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO, SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art. 13 - Divieto di qualsiasi forma di accattonaggio con animali di qualsiasi specie ed età.

1. Può costituire maltrattamento detenere animale in condizioni climatiche e di postura tali da determinare disagio fisiologico, biologico ed etologico.
2. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio in qualsiasi forma praticata compresi gli artisti di strada.
3. Gli animali rinvenuti nelle circostanze vietate saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale o altre strutture idonee alla specie.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 14 – Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio.

1. È fatto assoluto divieto di offrire direttamente animali di qualsiasi specie, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio su tutto il territorio comunale senza le necessarie autorizzazioni previste dalla norme vigenti.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 15 - Esposizione di animali.

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario non potranno rimanere esposti al pubblico per più di due ore al giorno ad esclusione dei volatili in gabbie o voliere e dei pesci in acquari che ne garantiscano il benessere e dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e protetti da rumori molesti o troppo forti oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. Nell'esporre animali al pubblico dovranno essere rispettati i naturali istinti etologici evitando di affiancare potenziali prede e predatori.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali prive delle necessarie autorizzazioni previste dalla norme vigenti.
4. Sono vietate le mostre in cui vengono esposti cuccioli di età inferiore ai sei mesi.
5. È vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore ai due mesi di vita.
6. È vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo di cani con padiglioni, coda o corde vocali amputati.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle suddette disposizioni, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. Al divieto di questo articolo sono escluse le manifestazioni zootecniche soggette al Regolamento di Polizia Veterinaria, che comunque andranno sempre comunicate all'ufficio SUAP almeno 30 giorni prima per valutarne requisiti e le modalità.

Art. 16 - spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali.

1. È consentito su tutto il territorio comunale utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento, nel rispetto della normativa vigente.

Titolo V - CANI

Art. 17 - Attività motorie e rapporti sociali.

1. Chi detiene un cane, a qualsiasi titolo, dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto, devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta per i box dal DPGR n.1/1999. La cuccia, in particolare, dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, non essere direttamente esposta a sole (cocente), alle intemperie, ed avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, rialzata da terra, posizionata in luogo non fangoso o acquitrinoso, nonché posta in ambienti che non siano nocivi per la salute dell'animale.

2. Ogni canile, pubblico o privato, deve disporre di spazi di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

3. Le case con giardino, o le aree rurali, in cui sono detenuti cani devono avere una recinzione che impedisca sia l'allontanamento, la fuga o l'ingresso di animali.

4. Il proprietario o il detentore di almeno un cane custodito in abitazioni con giardino è obbligato a segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

5. I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato dovranno, durante il periodo notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

6. L'ingresso degli animali di affezione presso le strutture pubbliche e private del territorio è consentito a condizione che i proprietari garantiscano sia l'igiene degli spazi e l'incolumità di terzi.

7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento

Art. 18 – Anagrafe canina.

1. Tutti i cani presenti stabilmente nel territorio del Comune di Olbia dovranno essere regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina della Regione Sardegna.

2. Le variazioni anagrafiche (decessi, cessioni, smarrimenti, furti, cambi di domicilio o residenza) devono essere notificate entro i termini previsti dalla normativa

regionale, nei confronti dei soggetti che contravvengono a questa disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

3. La cessione di cani non iscritti all'anagrafe è sanzionabile amministrativamente dal presente regolamento.

Art. 19 - Mancata Custodia.

1. È vietato lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali di affezione o comunque detenuti (cavalli, mucche, asini, pecore, ecc.), o pericolosi di cui si abbia il possesso.

Art. 20 - Cani di quartiere.

1. È abrogato l'art 7 del Regolamento Cani di quartiere e colonie feline.

Art. 21 - Raccolta deiezioni.

1. I proprietari i detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardini o altro) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e i detentori di cani, con l'esclusione degli animali guida per non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto o apposito strumento per un igienico raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, al fine di ripristinare l'igiene del luogo. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 22 – Animali nello stesso luogo.

1. Nello stesso luogo o proprietà e nelle pertinenze urbane, per una superficie sino a mq 500, può essere custodito un massimo di tre cani di età superiore ai tre mesi, garantendo l'igiene degli spazi ed evitando disturbi acustici per il vicinato.

2. Nelle zone extraurbane è consentito custodire un numero maggiore di cani. Da tre a venti cani è obbligatorio comunque comunicare alla ATS e per conoscenza al Comune il numero di cani detenuti, così da favorire i controlli sul loro benessere e la corretta tenuta degli stessi.

3. All'interno delle abitazioni possono essere custoditi un massimo di 5 gatti di età superiore ai tre mesi per 100 mq.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

5. Per zona urbana si intende l'insieme di edifici raggruppati in modo continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati.

6. La detenzione di oltre venti cani adulti nello stesso luogo deve essere autorizzata come canile privato ai sensi dell'art 24 del DPR 320/1954 con i requisiti minimi previsti per i canili pubblici nel DPGR 1/99. L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune, che la concede previo nullaosta del servizio veterinario dell'igiene degli allevamenti della A.T.S.

Art. 23 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani di proprietà, che circolano nelle vie e in altri luoghi aperti, frequentati dal pubblico, nonché nelle parti comuni degli edifici in condominio sono condotti con guinzaglio. Il detentore del cane dovrà, altresì, portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

2. Il guinzaglio deve avere lunghezza non superiore a mt. 1,5.

3. Nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio, sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

4. I cani possono essere condotti anche senza guinzaglio in luoghi non aperti al pubblico, opportunamente recintati in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico. Fanno eccezione i cani usati per la caccia o da pastore, quelli utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali, quelli che partecipano a programmi di pet therapy e i cani per non vedenti.

5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle suddette disposizioni, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 24 - Divieto di detenzione di cani alla catena.

1. È permesso detenere cani legati a catena per periodi di tempo non superiore ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve consentire all'animale di muoversi in uno spazio di almeno cinque metri di raggio. I soggetti che contravvengono queste disposizioni, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 25 - Accesso a giardini parchi, aree e uffici pubblici, luoghi privati.

1. Ai cani muniti di guinzaglio e museruola, con le modalità di cui all'articolo precedente, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi i giardini e i parchi e uffici pubblici, ad eccezione di quelle aree dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica.

2. È vietato l'accesso ai cani in prossimità delle aree destinate ai giochi.

3. Nell'ambito di giardini, parchi ed aree verdi ad uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio.

TITOLO VI - CAVALLI

Art. 26 - Principi distintivi.

Il cavallo, destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere, non è ritenuto un mero strumento di distrazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

1. Gli equini devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, devono sempre avere a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

2. È fatto assoluto divieto tenere equini sempre legati in posta; in particolare i box dovranno avere una misura minima di tre metri per tre metri.

3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche i cavalli anziani o malati.

4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

5. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, solo nel caso cui: - la pista delle corse sia costituita da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno che non potrà essere asfaltato o cementato o in pavé; - il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; - il Servizio Veterinario dell'A.T.S. verifica lo stato di salute e l'identità degli animali

6. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

TITOLO VII – AVIFAUNA

Art. 27 - Detenzione e tutela dell'avifauna.

1. Per gli uccelli detenuti in gabbie, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.

Art. 28 - Dimensioni gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono: - per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande; per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%; le sopra citate dimensioni possono subire variazioni qualora necessarie per garantire il benessere etologico di ogni singola specie come ad esempio quelle non atte al volo

2. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, o il trasporto e il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

4. E' fatto divieto detenere all'interno dell'area urbana galline per un pollaio domestico.

5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla disposizione del comma 4, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 29 - Divieti.

È fatto assoluto divieto:

1. lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, qualunque tipo di volatile di specie esotiche tropicali e subtropicali o migratrici;

2. amputare le ali o altri arti, strappare, tagliare le penne salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o cause di forza maggiore, nel qual caso, deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale in caso di cessione dello stesso ad altri.

3. mantenere i volatili legati al trespolo.

TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 30 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Gli appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 31 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati, ed in ogni caso non dovrebbe mai avere una capienza inferiore a trenta litri d'acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO IX - RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

ART. 32 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli e altri roditori.

- a) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico. Le stesse, inoltre, devono essere provviste di cibo e acqua.
- b) È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
- c) Sono vietate le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere dimensioni adeguate alla normativa vigente e rispettose del benessere dell'animale.

2. Furetti.

- a) È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un numero congruo di uscite giornaliere.

TITOLO X - ANIMALI ESOTICI

Art. 33 - Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. la detenzione di tali animali esotici è soggetta alla normativa CITES.

Art. 34 - SINANTROPI

1. Il Comune di Olbia difende e salvaguarda la fauna selvatica in generale favorendo la tutela di quella stanziale.
2. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, devono essere programmate e gestite dall'autorità regionale, salvo quanto previsto dall'art. 638 del codice penale.
3. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero per animali selvatici. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi di rondine e rondone. Sono in particolare

protetti i nidi del centro storico cittadino. È necessario prestare attenzione nella potatura di piante, alla presenza di nidi.

4. L'utilizzo di dissuasori acustici per uccelli deve essere autorizzato dall'ufficio comunale competente.

5. Il contenimento di topi, ratti, nutrie deve essere eseguito con presidi e metodiche che non danneggino gli animali domestici.

TITOLO XI. ANIMALI PER ZOOTECNIA

Art. 35 - Allevamento

1. A tutti gli animali allevati ai fini da reddito deve essere garantita una vita dignitosa conforme all'etologia della specie in tutte le sue fasi comprese quelle di trasporto verso i macelli.

2. Tutti gli animali devono disporre di strutture adeguate conformi con le norme vigenti e spazi minimi adeguati alla loro specie, da consentire loro i movimenti in modo agevole come sdraiarsi, abbeverarsi, nutrirsi e quant'altro impone la loro etologia. Dovranno sempre disporre di acqua e cibo. Dovrà essere garantita una adeguata illuminazione naturale dei locali. Agli animali allevati per la produzione di latte deve essere garantita la regolare mungitura.

3. È vietata l'amputazione di parti degli animali come, denti, becco, artigli, piume. Le corna dei ruminanti e la coda delle agnelle possono essere amputate nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme sul benessere animale

4. gli animali da reddito, che si trovano liberi, dovranno avere spazi per ripararsi dalle intemperie, e dal sole.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Violazioni e Sanzioni.

1. Ove le violazioni al presente regolamento non siano punite da normative nazionale regionali, e fatte salve le eventuali responsabilità penali, si dispongono le seguenti sanzioni amministrative:

- a) Ai trasgressori degli artt. 8, 13, 14, 15 commi 1-4, 17, 18 commi 2 e 3, 21, 25, 28 comma 4, del presente regolamento, sarà comminata una sanzione amministrativa da **€ 25.00 a € 150.00, estinguibile in via breve con € 50.00,**
- b) Ai trasgressori degli artt. 7 commi 6 e 8, 15 commi 5-6, 22 comma 1, 2 e 3, 23, 24, 34, sarà comminata una sanzione amministrativa, da **€ 50.00 a € 300.00 estinguibile in via breve con € 100.00.**

2. La Polizia Municipale, Guardie Zoolofile Regionali, le Associazioni convenzionate sono incaricati del controllo e dell'esecuzione del presente Regolamento.

Art. 37 - incompatibilità ed abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le disposizioni con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 38 – norma transitoria.

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, relativamente alla situazione menzionata all'art. 22, si stabilisce che il proprietario dei cani numericamente superiori a tre, ha la facoltà di continuare a detenerli fino al loro decesso o cedimento.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, relativamente alla situazione menzionata all'art. 20, si stabilisce che il detentore del cane di quartiere, ha la facoltà di continuare a detenerlo fino al decesso o cedimento dello stesso.